

COMUNE DI MACERATA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - ANNO 2012 - PREINTESA

In data 11/03/2013, alle ore 09,30, presso la Civica Residenza, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi del vigente CCNL e composta da

- 1) parte pubblica: Dott. Antonio Le Donne – Segretario Generale , dott.ssa Roberta Pallonari, dirigente del Servizio “Servizi finanziari e del personale”, dott. Michele d’Alfonso, dirigente del Servizio “Servizi al cittadino e all’impresa”**
- 2) parte sindacale:**
 - a) RSU: Mauro Severini (Coordinatore)**
 - b) rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria: Matteo Pintucci (CGIL FP), Alessandro Moretti (CISL FPS).**

la quale ha concordato la presente preintesa del contratto integrativo decentrato, per l’anno 2012

ART. 1

INDENNITA’ PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DELLA CAT. “D”, “C” E “B” CHE NON RIENTRANO TRA LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 2, LETT F) CCNL 1/4/1999

I dipendenti destinatari del compenso dedotto nella lettera f), secondo comma, dell’art.17 CCNL 1/4/1999 sono quelli appartenenti alle Categorie B, C e D – non titolari di Posizione Organizzativa - individuati in base alla disciplina stabilita nel modo che segue, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla medesima norma del Contratto nazionale in relazione ai compiti assegnati comportanti particolare responsabilità:

- a) personale di categoria D responsabile di unità operativa;
- b) personale di categoria B e C con la responsabilità del coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di operai, purché, al medesimo titolo, non sia attribuita analoga indennità a posizione sovraordinata.

Ai fini dell’attribuzione del compenso di cui si tratta i dirigenti individuano con atto formale i responsabili delle unità operative ed il personale di cat. B e C che rientra nell’ipotesi di cui sopra. L’erogazione dei compensi avviene con cadenza annuale, previa indicazione dirigenziale dei nominativi aventi titolo in base alla disciplina del presente articolo.

Per l’anno 2012 si stabilisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett f) del CCNL 1/4/1999, che alle seguenti posizioni di particolare responsabilità delle cat. D, C e B, è attribuita l’indennità massima annua appresso indicata:

| categoria | compenso annuo |
|--|-----------------------|
| categoria B e C | fino a € 1.000,00 |
| personale di categoria D responsabile di unità operativa | fino a € 1.500,00 |

L’indennità di cui sopra è assorbente della indennità di disagio.

Per l'applicazione di detto istituto è assegnata una quota complessiva stimata ad oggi in € 53.757,42. Tale quota può essere ridotta nel caso che sia necessario finanziare altri istituti contrattuali, la cui applicazione abbia comportato maggiori oneri rispetto a quanto previsto. Per l'anno 2012 la quota del personale che ha titolo alla indennità di responsabilità di cat. B e C è fissata in massimo 10 unità.

Nel caso che il numero complessivo degli aventi titolo porti a superare la quota complessivamente disponibile, si procederà alla riduzione proporzionale della misura massima individuale dell'indennità di cui sopra fino alla capienza massima del fondo stesso.

Si stabilisce che le eventuali economie di spesa a valere su tale fondo vengano messe a disposizione dei progetti destinati alla produttività/performance.

La quota disponibile viene suddivisa tra i Dirigenti in base al numero delle particolari responsabilità potenzialmente riconoscibili. La conferenza dei Dirigenti stabilisce i criteri di determinazione della quota individuale dell'indennità in parola.

ART. 2

INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DELLA CAT. "D", "C" E "B", DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2, LETT I) CCNL 1/4/1999 E ALL'ART. 36, COMMA 2, CCNL 22/1/2004

Per l'anno 2012 si attribuiscono, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett i) del CCNL 1/4/1999 e dell'art. 36, comma 2 del CCNL 22/1/2004, le posizioni di specifiche responsabilità delle cat. D, C e B attribuite con atto formale, di cui alle fattispecie seguenti anche in concorso tra loro, alle quali va attribuita una indennità annua di € 300,00:

| descrizione |
|---|
| specifiche responsabilità legate alla qualifica di Ufficiale di stato civile e anagrafe |
| specifiche responsabilità legate alla qualifica di Ufficiale elettorale |
| specifiche responsabilità legate alla qualifica di responsabile dei tributi |
| compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici |
| compiti di responsabilità affidati addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico |
| compiti di responsabilità affidati ai formatori professionali |
| funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori |
| specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile |

L'erogazione dei compensi avviene con cadenza annuale, previa indicazione dirigenziale dei nominativi aventi titolo in base alla disciplina del presente articolo.

L'indennità di parola non è cumulabile con quella di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999.

ART. 3

COMPENSI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI (ARTT.17 E 18 CCNL 1/4/99)

Le parti concordano sulla riconferma per l'anno 2012 del progetto "Prolungamento apertura asili nido comunali" assegnando allo stesso la risorsa di € 11.335,11;

Per l'anno 2012 il fondo da destinare alla produttività è pari ad € 136.000,00, giusta determinazione n. 491/89 del 30.07.2012. Detta quota è suddivisa tra i vari servizi in relazione al personale agli stessi assegnato (escluse le posizioni organizzative e le alte professionalità) e alla da esso categoria posseduta. A tale scopo viene attribuito un coefficiente per ogni categoria e precisamente:

- coeff. 2,00 per la categoria A
- coeff. 2,25 per la categoria B
- coeff. 2,50 per la categoria C
- coeff. 2,75 per la categoria D

Il finanziamento della retribuzione per la performance sarà a carico del fondo per risorse umane 2012, opportunamente integrato nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999.

Il budget complessivo così come definito è destinato a remunerare il conseguimento di specifici obiettivi, da svolgersi all'interno del normale orario di lavoro. I progetti/obiettivi di cui si tratta sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi di PEG e/o alla realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, o alla attivazione di nuovi servizi.

I progetti – che, potenzialmente, dovranno interessare tutto il personale - sono presentati dai dirigenti al Segretario Generale entro la data dallo stesso stabilita. Per ciascun progetto il dirigente deve indicare il budget assegnato, il periodo di riferimento, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del progetto e di verifica dei risultati conseguiti, i premi di produttività individuali. Il Segretario Generale esamina e decide sull'ammissibilità dei progetti entro i dieci giorni successivi.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai dirigenti in ossequio ai criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto. I dipendenti che non hanno partecipato con profitto alla realizzazione del progetto sono esclusi dal premio di produttività. Sono altresì esclusi dal premio di produttività i dipendenti che, nel corso dell'anno 2012, hanno percepito gli incentivi di cui alla lettera k) e lettera f) dell'art.15 del Ccnl del 1° aprile 1999, **con esclusione dei compensi erogati dall'ISTAT**, per un importo superiore a €. 2.000,00, che corrisponde a circa sei volte la quota individuale media di produttività.

Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Il compenso viene proporzionato al regime orario del dipendente.

ART. 4

DISCIPLINA PER LA CORRETTA EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO

In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate. Spetta al dirigente del Servizio individuare tra i propri dipendenti gli aventi diritto a tale emolumento accessorio, comunicandolo al Servizio "Servizi finanziari e del personale".

Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.

Ai fini del precedente comma s'intende per attività particolarmente disagiata un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto all'abituale profilo orario della categoria di appartenenza.

L'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità);

Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad un importo mensile lordo di 29,00 € lordi;

Tale importo è erogato a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di effettiva prestazione disagiata. La liquidazione avviene in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento. Lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'indennità di disagio è attribuita, inoltre, anche per i giorni di effettivo svolgimento delle attività e per l'importo giornaliero lordo di seguito riportati:

€. 29/gg. 26 = €. 1,12

ART. 5 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non modificato dal presente contratto integrativo restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi decentrati in quanto ancora applicabili e, in particolare, le disposizioni del contratto decentrato concernenti il personale degli asili nido e quelle riguardanti l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente, secondo l'importo previsto dalla vigente normativa nazionale, stipulato il 17/6/1998 ed approvato con Deliberazione di G.M. n. 315 del 27/6/1998 e successive modificazioni.

PARTE PUBBLICA

Dott. Antonio Le Donne

PARTE SINDACALE

Matteo Pintucci (CGIL FP)

Alessandro Moretti (CISL FPS)

Mauro Severini (Coord. RSU)